SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 1962

(182ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Integrazione all'articolo 5 della legge 29 giugno 1960, n. 656, relativa alla disciplina dei piccoli prestiti da parte delle Casse mutue o sovvenzioni ministeriali e di istituzioni similari » **(2227)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3309, 3310, 3311
BERTOLI 3311
BRACCESI 3309
MOTT, *relatore* 3309, 3310
RODA 3309, 3310
RUGGERI 3311
SPAGNOLLI 3309, 3311

« Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero della sanità » **(2285)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 3305, 3307, 3308
MOTT 3307
OLIVA, *f.f. relatore* 3306, 3307
RUGGERI 3308

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Giovine, De Luca Angelo, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Mott, Parri, Pesenti, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Giacometti è sostituito dal senatore Ronza.

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi e il Sottosegretario di Stato per il tesoro Bovetti.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero della sanità » (2285) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero della sanità », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

O L I V A , *f.f. relatore.* Io sono grato al senatore Spagnolli al quale ho chiesto di cedermi la relazione su questo disegno di legge onde darmi il modo di chiudere una partita più morale che politica che era rimasta in sospeso quando la Commissione venne chiamata a discutere il disegno di legge n. 1880, facente parte di una serie di provvedimenti per la concessione dell'assegno integrativo a determinate categorie di impiegati dello Stato. In quel momento, e precisamente nell'aprile scorso, fra le tante insufficienze di quei disegni di legge, dovuti a inesatta valutazione della posizione retributiva di alcune categorie e, soprattutto, alla mancanza di copertura sufficiente per poter dare a tutti, secondo le richieste e secondo giustizia, noi notammo che nell'elenco del personale del Ministero della sanità ammesso a fruire dell'assegno integrativo mancavano i medici e i veterinari provinciali, e fra il personale ausiliario le guardie di sanità. La cosa allora suscitò un certo scalpore anche perchè io mi permisi di far notare, come relatore, che la concessione dell'assegno integrativo a certe categorie del Ministero della sanità, per esempio ai direttori generali dei servizi tecnici, era singolarmente in contrasto con la esclusione, invece, delle categorie sopra ricordate. A giustificazione della esclusione si invocava la circostanza che i medici e veterinari provinciali avevano già una partecipazione alla cassa proventi che essi stessi alimentavano con i diritti loro dovuti per servizi varii. Io feci notare che se il motivo dell'esclusione doveva essere quello, a maggior ragione doveva valere per il personale centrale del Ministero della sanità il quale, senza per nulla contribuire all'alimentazione di quella cassa proventi, risultava invece fruirne per percentuali abbastanza elevate. Comunque, si arrivò alla votazione di un emendamento che proponeva la estensione dell'assegno integrativo a questo personale escluso; e l'emendamento fu respinto, ma — si noti — esclusivamente per la mancanza di una sufficiente copertura.

Il giorno dopo, tenendosi seduta per continuare l'esame del predetto disegno di legge, fu addirittura esaminata la possibilità di ritornare sopra la questione, perchè la Commissione si era resa conto della iniquità della esclusione, ma ci si dovette fermare allo ostacolo formale della già avvenuta votazione e della persistente mancanza di copertura. La Commissione, anche attraverso le parole di molti Commissari, come Spagnolli, Bertoli ed altri, fu d'accordo sulla sostanza, anzi dichiarò che se la Camera, a cui il provvedimento era destinato a passare, avesse in quel breve tempo mutato il disegno di legge e concesso l'assegno integrativo anche ai medici e veterinari provinciali, assicurando il Governo una idonea copertura, il Senato sarebbe stato dispostissimo a ritornare sulle sue decisioni ed estendere fin da quel momento l'assegno ai medici e veterinari provinciali. Siccome però fin dall'inizio tale soluzione pareva molto improbabile, mi permisi di proporre un ordine del giorno, accolto all'unanimità dalla Commissione, nel quale si invitava il Governo a presentare al più presto possibile un adeguato provvedimento legislativo con il quale si estendesse l'assegno in parola ai medici e veterinari provinciali nonchè alle guardie di sanità.

Questo voto della nostra Commissione è stato accolto attraverso la presentazione alla Camera dei deputati, nella seduta dell'11 ottobre 1962, di un disegno di legge del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, n. 4176, che sostanzialmente è stato con minime modificazioni approvato dalla Camera dei deputati e oggi viene appunto, con la mia relazione, di fronte a questa Commissione.

Il disegno di legge del Governo in definitiva propone che con decorrenza dal 1° gennaio 1962, come noi avevamo richiesto, cioe in coincidenza con quella serie di concessioni di assegni fatta per altre categorie del Ministero della sanità, si estenda al personale medico e veterinario, nonchè al personale ausiliario delle guardie di sanità, la concessione dell'assegno mensile, con le medesime

modalità e limitazioni previste per le altre categorie.

Questa è la sostanza del provvedimento, e l'articolo 1 risulta integralmente approvato dalla Camera dei deputati. La particolarità, anche in analogia a quanto disposto per altre categorie, risulta dall'articolo 2, col quale, poichè non si può negare che quelle categorie che ora sono ammesse percepiscono e continueranno a percepire una quota unitaria di riparto della cassa proventi, il Governo ha proposto — e la Camera ha approvato — che questo assegno personale gravante sulla cassa proventi venga ridotto del 30 per cento nei confronti del personale che oggi viene a ricevere anche l'assegno integrativo. Questo 30 per cento però non puo in nessun caso superare l'importo dell'assegno mensile integrativo attribuito con questo disegno di legge. Cioè, evidentemente la riduzione del 30 per cento opera fin tanto che essa non abbia a superare il minimo di lire 10.000 o comunque l'assegno integrativo che viene dato. È una misura di equità ed una specie di compenso che è stato previsto anche per altre categorie che avevano proventi extra trattamento economico.

Gli altri articoli non hanno particolarità notevoli e si inquadrano nei provvedimenti già presi per le altre categorie, e quindi nel leggere gli articoli il loro senso risulterà molto chiaro.

L'articolo 2 del disegno di legge del Governo è stato leggermente modificato dalla Camera nel senso di precisare che la riduzione avviene con la stessa decorrenza stabilita dall'articolo 1, cioè con effetto dal 1° gennaio 1962.

È stato poi aggiunto un terzo comma, nel quale si precisa che l'ammontare delle riduzioni effettuate relativamente ai tributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, « è attribuito allo Stato », perchè non si pensasse che la riduzione potesse tornare alla cassa proventi ritornando di nuovo nel giro della successiva distribuzione, mentre invece è attribuita allo Stato a compensazione virtuale di una parte del sacrificio che lo Stato fa per dare l'assegno integrativo. Questo ha permesso di ridurre la previsione degli oneri necessari, che risulta di lire 97.500.000 per lo esercizio finanziario 1961-62 e di lire 195 milioni per l'esercizio finanziario in corso, a cui si fa fronte con una aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 18 aprile 1962, n. 206.

Io ritengo di non avere altro da aggiungere se non augurare vivamente che si chiuda questa partita secondo i nostri desideri, dando atto al Governo di aver prontamente risposto al nostro invito pressante.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore per i chiarimenti relativi al disegno di legge. Ora, poichè l'articolo 2 precisa che l'assegno personale e la quota unitaria di riparto dei tributi previsti dal decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, sono ridotti del 30 per cento nei confronti del personale cui è applicabile l'articolo 1 del disegno di legge, vorrei sapere dal relatore che differenza c'è tra la riduzione che i medici e veterinari provinciali vengono ad avere sulla quota unitaria di riparto dei tributi e viceversa sull'assegno personale. Dico questo perchè nel disegno di legge appare che questo provvedimento porterà un onere di 200 milioni circa. Ora la suddetta riduzione del 30 per cento che viene fatta a loro carico, che somma importa?

O L I V A , *f. f. relatore.* Non posso fornire delle cifre, però posso dire che sulla cassa proventi le distribuzioni di questo genere sono le più disparate che si possano immaginare perchè ci sono medici provinciali in grosse città che prendono, a questo titolo, anche 300.000 lire al mese.

M O T T . Anche 500.000.

O L I V A , *f. f. relatore.* Supponiamo che siano 300.000 lire; queste 300.000 lire sono ridotte di un 30 per cento, però a condizione che questo 30 per cento non superi il vantaggio derivante dalla concessione dell'assegno mensile.

M O T T . Sono favorevole a questo emendamento della Camera, perchè esso continua il lavoro fatto di ridurre le punte.

R U G G E R I . Noi questa soluzione la avevamo già proposta quando abbiamo discusso tutti quei disegni di legge che concedevano 70 lire a punto per coefficiente; quindi possiamo essere d'accordo. Ma faccio presente che la Commissione, dopo aver respinto la nostra richiesta di concedere 70 lire per ogni punto di coefficiente anche a questo personale, fu unanime nel proporre l'ordine del giorno — proposto dal senatore Roda — che il relatore ha ricordato. Mi pare quindi che il disegno di legge doveva essere presentato al Senato, anzichè alla Camera dei deputati, come il Governo ha fatto, nella persona del ministro Jervolino.

Noi siamo favorevoli al disegno di legge perchè, in fondo, questa riduzione del 30 per cento prevista dall'articolo 2 non grava sul personale ausiliario, cioè su quel personale che non percepisce quasi niente dei proventi della Cassa.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati del Ministero della sanità appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire 10.000.

Carriera direttiva:

Servizi centrali e periferici - medici.

Servizi centrali e periferici - veterinari.

Carriera del personale ausiliario:

Servizi centrali e periferici - guardie di sanità.

(*È approvato*).

Art. 2.

Con la stessa decorrenza stabilita dall'articolo precedente la quota unitaria di riparto dei tributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, e l'assegno personale previsto dal terzo comma dello stesso articolo sono ridotti del 30 per cento nei confronti del personale cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

La riduzione di cui al precedente comma non può superare l'importo dell'assegno mensile attribuito ai sensi del precedente articolo 1.

L'ammontare delle riduzioni effettuate relativamente ai tributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, è attribuito allo Stato.

(*È approvato*).

Art. 3.

La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre categorie, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

(*È approvato*).

Art. 5.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 97.500.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 195.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-1963, viene fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 18 aprile 1962, n. 206.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Integrazione all'articolo 5 della legge 29 giugno 1960, n. 656, relativa alla disciplina dei piccoli prestiti da parte delle Casse mutue o sovvenzioni ministeriali e di istituzioni similari » (2227)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione all'articolo 5 della legge 29 giugno 1960, n. 656, relativa alla disciplina dei piccoli prestiti da parte delle Casse mutue o sovvenzioni ministeriali e di istituzioni similari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

All'articolo 5 della legge 29 giugno 1960, n. 656, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora il richiedente non fruisca di cessione del quinto dello stipendio o salario contratto con gli Enti di cui al comma precedente, i prestiti di cui all'articolo 3 della presente legge possono essere concessi anche in misura doppia ».

M O T T , *relatore*. Con la legge 29 giugno 1960, n. 656, furono dettate norme sulla disciplina dei piccoli prestiti a pubblici dipendenti da parte delle Casse mutue o sovvenzioni ministeriali e di istituzioni similari.

La concessione fondamentale è quella che il recupero dei prestiti viene fatto mediante ritenuta diretta sugli stipendi e salari da parte degli uffici che amministrano il personale; ma, per evitare impegni eccessivi da parte degli statali, si mettono delle limitazioni sull'ammontare dei prestiti, fissato con l'articolo 3 ad una mensilità degli stipendi, salari o altra retribuzione, aumentata degli assegni a carattere continuativo e fisso.

Con l'articolo 5 si concede che questo prestito di una mensilità sia cumulabile con eventuale cessione del quinto dello stipendio o salario, contratta con l'E.N.P.A.S. o altri istituti similari.

Ora si propone di elevare il limite massimo del prestito a due mensilità, qualora il dipendente statale richiedente non abbia già ottenuto altro prestito attraverso la cessione del quinto dello stipendio.

La ritenuta di un sesto dello stipendio o del salario è forte; abbiamo però concesso già all'E.N.P.A.S., con legge n. 588 del 1959 di fare dei prestiti per due mensilità.

Quindi non c'è che accettare la proposta, almeno per il precedente creato.

R O D A . Del provvedimento verrebbero a godere solo quelli che non hanno precedenti prestiti...

B R A C C E S I . Purtroppo si assiste ad un indebitamento continuo dei dipendenti statali, che per la loro moralità e per coprire i debiti son costretti a farne dei nuovi.

S P A G N O L L I . Mi pare che le osservazioni fatte dal relatore Mott siano proprio pertinenti e, siccome abbiamo già creato un precedente, non possiamo certo esimerci dall'andare incontro a questa necessità degli impiegati statali.

R O D A . Per la verità ho le vostre stesse perplessità: a me sembra che la politica del prestito sia una politica da dover assolutamente scartare, evidentemente nei limiti del possibile. In sostanza, si dice, non si aggrava

la situazione del pubblico funzionario, perchè il pubblico funzionario già oggi può trovarsi nella condizione di aver contratto un debito con l'amministrazione statale, anche superiore a quello che il provvedimento in esame potrebbe concedergli, perchè una mensilità di debito si può contrarre in virtù della legge del 1960; a questa mensilità, nella maggior parte dei casi, si aggiungono altri debiti: il funzionario che ha bisogno di quattrini va alla ricerca di tutte le fonti di indebitamento: ricorre agli amici e, quando gli vengono a mancare gli amici, ricorre allo Stato.

Tuttavia, date anche le limitazioni previste dal disegno di legge al nostro esame, ritengo di poter dare con tranquilla coscienza il mio voto favorevole: e non solo, ripeto, perchè esistono precedenti, ma per una ragione contabile, perchè in sostanza si limita la concessione del secondo mese di stipendio anticipato a titolo di prestito a coloro che non hanno altri debiti, almeno nei confronti dell'Amministrazione dalla quale dipendono. E chiaro che a conti fatti noi mettiamo i dipendenti dello Stato nella situazione di parità con quei funzionari che hanno chiesto un prestito corrispondente a un mese di stipendio prima e hanno contratto dopo un debito per il quale hanno la ritenuta del quinto.

M O T T , *relatore*. La gravità della situazione non è tanto data dal fatto che si faccia un prestito uguale a un sesto dello stipendio. Purtroppo abbiamo visto che gli statali hanno altri debiti per cui in certe circostanze devono privarsi alla fine del mese di addirittura la metà della retribuzione, già abbondantemente impegnata. Per citare un caso, dirò che circa un terzo dei dipendenti del Poligrafico si trovavano, in un certo periodo, con la metà dello stipendio già impegnata, con privati, con istituti — non questi istituti — che prendevano loro, per i prestiti, il 20 ed anche il 25 per cento di interesse. Ma su quei prestiti non possiamo avere il controllo, poichè l'abbiamo solo sui debiti che vengono pagati con trattenute sullo stipendio versato dalle amministrazioni statali.

P R E S I D E N T E . Dalla relazione governativa che accompagna il disegno di legge approvato già dalla Camera si apprende che con la legge 19 luglio 1959, n. 588 — che anche il senatore Mott ha richiamato teste nella sua relazione orale — l'E.N.P.A.S. è stato autorizzato a concedere, agli impiegati e salariati, piccoli prestiti rispettivamente nella misura di due mensilità oppure di otto settimane della retribuzione — a seconda che trattisi di impiegati o salariati — ove detto personale non fruisca di cessione del quinto dello stipendio o salario; che si ravvisa, pertanto, l'opportunità che una eguale possibilità venga consentita anche alle Casse mutue o sovvenzioni ministeriali ed alle istituzioni similari.

Si tratta dunque di adottare una misura che è già in atto e che è stata ricordata anche dal senatore Mott.

R O D A . Volevo aggiungere alle mie osservazioni precedenti un altro rilievo. Quando noi indulgiamo con le vendite a rate alle quali ricorrono tutti, vendite a rate che vengono offerte nei confronti di quei bisogni che non sono affatto indispensabili, mentre il padrone di casa quando non si paga l'affitto non concede alcuna dilazione e procede anzi allo sfratto, mi pare che non si possa essere eccessivamente severi con i dipendenti statali. Le vendite a rate in genere si fanno per tutti quei bisogni, che potremmo chiamare di civiltà; fino a che quindi non si rivedrà tutta questa politica delle vendite a rate, noi ci troveremo nella situazione di dover aiutare i funzionari, che dovendo contare su uno stipendio fisso si indebitano e nei confronti della loro Amministrazione e verso i venditori a rate. Ora, aggiungo, noi consegniamo questi funzionari alle rapaci fauci degli speculatori ed a un certo momento dobbiamo fare di necessità virtù, purchè si dica chiaramente, si abbia il coraggio di dire che questo limite delle due mensilità sarà ritenuto assolutamente un limite invalicabile.

P R E S I D E N T E . Risulterà certamente dal resoconto stenografico della seduta odierna.

S P A G N O L L I . Intanto incominciamo a dirlo: poi lo faremo.

R U G G E R I . La vendita a rate non è legata soltanto al problema trattato, e a quello che ha detto ora il senatore Roda. Le cessioni dello stipendio, i prestiti di mensilità si fanno anche per bisogni quali i rifornimenti per il riscaldamento invernale, l'acquisto di indumenti, di libri scolastici, eccetera.

Certo il problema della vendita a rate dovrà essere esaminato con molta attenzione, per lo strozzinaggio che molti istituti esercitano a mezzo di prestiti, sui quali applicano l'interesse del 25 per cento.

B E R T O L I . Dovrebbe in questo caso intervenire la legge...

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,35.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari